



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-DC/24

Circ. CNI n. 146/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Equo compenso – Codice dei contratti pubblici - Responsabile unico del progetto – struttura stabile di supporto al RUP – art.3 dell’Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023 – affidamento all’esterno delle funzioni per carenza di requisiti in capo al RUP – art.2, comma 3, dell’Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023 - parametri applicabili per la fissazione del compenso – **deliberazione n.41/2024/PAR** della **Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti** - considerazioni

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la **deliberazione n.41/2024/PAR del 21/02/2024** della **Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti**, contenente importanti principi in tema di modalità di calcolo dei compensi per le attività di supporto al RUP, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (in allegato).

Il tema è quello del coordinamento e del raffronto tra le disposizioni introdotte dalla legge sull’equo compenso (**legge 21 aprile 2023 n.49**) e le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (**decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36**).

La deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nasce da una richiesta di parere formulata dal Comune di Bisenti (TE), a proposito dei criteri di calcolo del compenso spettante nell’ipotesi di incarico di supporto al RUP ad un libero-professionista esterno.

In particolare, il Comune domandava se, nel caso di affidamento dell'incarico di supporto al RUP ad un professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle previsioni dell'art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023 (1 per cento dell'importo posto a base di gara), oppure se – nel rispetto del principio dell'equo compenso – “deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016”.

La Corte dei Conti per l'Abruzzo, nella sua pronuncia¹, distingue due ipotesi.

Da un lato, vi può essere una fattispecie di esternalizzazione di “attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari”, disciplinata dal **comma 3 dell'art.2 dell'Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023**².

Dall'altro lato, viene in rilievo la struttura di supporto al RUP di cui all'**art.15, comma 6, d.lgs. n.36/2023**³, connotata da stabilità e con possibilità di accordi tra diverse Amministrazioni, ai sensi dell'art.15 legge n.241/1990 e il tutto per l'ipotesi di appalti di particolare complessità, che necessitano di competenze altamente specialistiche e con il fine primario di ottenere la migliore realizzazione dell'opera pubblica.

Secondo il Giudice contabile, *si tratta di ipotesi differenti e di strumenti caratterizzati da distinte finalità*, dato che nel primo caso la stazione appaltante provvede ad affidare all'esterno le attività di supporto al RUP “in caso sia necessitata - in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura - a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti”, e non vi siano adeguate professionalità all'interno.

Mentre nel secondo caso, l'istituzione della struttura di supporto al RUP ed il conferimento di incarichi esterni (art.15, comma 6 e art.3 dell'Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023) “rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti”.

Ebbene, a parere della Corte dei Conti, il limite delle risorse “non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara”, destinabili al conferimento di incarichi esterni, vale solamente per l'ipotesi prevista dagli artt.15, comma 6, e 3 dell'Allegato I.2 del Codice dei contratti pubblici, dato che l'altra fattispecie (l'esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’, di cui al più volte citato art.2, comma 3, dell'Allegato I.2 d.lgs. n.36/2023) non appare configurabile “come *species* di tale *genus*”.

¹ Una volta superato il vaglio di ammissibilità della questione, sotto il profilo soggettivo (legittimazione del Comune) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia della “contabilità pubblica”).

² Si riporta il testo dell'**art.2, comma 3, dell'Allegato I.2 del d.lgs. n.36/2023**: “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.”.

³ Di seguito il testo dell'**art.15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023**: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.”.

Sulla scia di un precedente pronunciamento di ANAC⁴, dunque, secondo la Corte dei Conti, **la fattispecie della esternalizzazione di ‘attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari’** è da configurare quale appalto di servizi e – “anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione” – deve essere qualificata come attività in proprio, necessitando non solo di specifiche competenze professionali, ma anche di una adeguata organizzazione, con assunzione del rischio a proprio carico⁵.

Già l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel 2023⁶, aveva affermato che “l’incarico di supporto al RUP, qualificabile come appalto di servizi, richiede lo svolgimento di prestazioni ontologicamente differenti rispetto all’incarico di progettazione” (richiamando, negli stessi termini, il precedente parere MIMS⁷ n.814/2021).

Per questa ragione, **l’individuazione dei relativi compensi** – prosegue la Corte dei Conti – a seconda della tipologia di incarico da conferire, **“dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l’allegato I.13 ed il DM 17 giugno 2016, qualora si tratti dell’affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.”**.

Si rimanda comunque alla lettura integrale della **deliberazione n.41/2024/PAR** allegata.

Da una lettura meditata e non superficiale del pronunciamento della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti, a parere del Consiglio Nazionale, emerge indirettamente - ma inevitabilmente - la precisa volontà di valorizzare la recente disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n.49/2023, in un’ottica di tutela della posizione giuridica dei liberi-professionisti.

In questa direzione appare infatti senz’altro da leggersi il richiamo finale – contenuto nella allegata **deliberazione n.41/24/PAR** della **Corte dei Conti** – al *cd* “Decreto Parametri”, il **DM 17 giugno 2016**⁸.

Affermare che, nel caso di affidamento di incarichi professionali di natura tecnica, occorre rifarsi – a seconda della tipologia di incarico – ai parametri normativi previsti per quella Professione (“tra cui...il DM 17 giugno 2016”), a giudizio del Consiglio Nazionale, sta a significare che **occorre applicare le previsioni della legge 21 aprile 2023 n.49**⁹, il cui art.3, comma 1, stabilisce che **“sono nulle”** le pattuizioni che prevedono “un compenso inferiore agli

⁴ Si tratta del **Parere FUNZ CONS 11/2023** di ANAC, espresso nell’**adunanza del 28 marzo 2023** e avente per oggetto: “*Affidamento servizi di supporto al RUP – richiesta di parere*”.

⁵ Nel citato parere di ANAC è detto che “In quest’ottica, *l’attività di supporto al RUP*, anche se prevista al fine di sopperire all’indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all’interno dell’amministrazione, deve essere qualificata come attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relativa al settore di riferimento oggetto dell’incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell’ente” (Atto del Pres. dell’Autorità del 25/10/2022; in termini delibera ANAC n.676/2021)”.
⁶ Nel già citato parere FUNZ CONS 11/2023.

⁷ (All’epoca) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

⁸ “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016*”.

⁹ “*Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali*”.

importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti” fissati dal più volte citato DM 17 giugno 2016.

Ne risulterebbe che – **nell’ipotesi di affidamento di incarichi esterni di supporto al RUP**, avuti di mira dalla deliberazione anzidetta della Corte dei Conti - non soltanto *non debba trovare applicazione il limite per la destinazione delle risorse finanziarie contenuto nell’art. 15, comma 6, del d.lgs. n.36/2023* (non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara), ma **debba comunque applicarsi il principio dell’equo compenso, declinato secondo le previsioni della legge relativa (legge n.49/2023).**

La risposta conclusiva al quesito sollevato dal Comune di Bisenti (TE), nella visione della Corte dei Conti abruzzese, è dunque nel senso che, tra le previsioni del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n.36/2023) e le disposizioni della legge sull’equo compenso (legge n.49/2023), - se trattasi di incarichi professionali di natura tecnica, per cui sono presenti ed in vigore **decreti ministeriali di fissazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali – debba prevalere la normativa sull’equo compenso.**

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento e convinto sostegno al parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei Conti e si augura che altre Amministrazioni dello Stato faranno proprio questo orientamento.

Si tratta, in ogni caso, di un autorevole indirizzo interpretativo che contribuisce a rendere più agevole l’attività delle Stazioni appaltanti e a chiarire maggiormente la questione dei rapporti tra Codice dei contratti pubblici e legge sull’equo compenso.


Il tutto in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità di Governo.

Nel frattempo, si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore tassello nella direzione di raggiungere, in ogni settore di attività e per ogni tipologia di incarico professionale, un compenso *“proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”*, come fortemente propugnato in tutte le sedi dal Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO:

- Deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, n.41/2024/PAR del 21/02/2024.



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024, in riferimento alla richiesta di parere inoltrata tramite CAL dal Comune di Bisenti (TE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 119 della Costituzione;

VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 7, comma 8, della richiamata legge n. 131 del 2003;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 aprile 2004, n. 4, recante *“Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

VISTA la deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009, recante *“Modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 8/CONTR/10 del 26 marzo 2010, recante *“Pronuncia di orientamento generale”* sull'attività consultiva;

VISTA la deliberazione delle medesime Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 21 ottobre e 8 novembre 2010;

VISTA la deliberazione del 25 gennaio 2023, n. 13 con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo per l'anno 2023”*;

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1, come integrato dal decreto del 6 febbraio 2023, n. 2 e dal decreto del 1° marzo 2023, n. 3;

VISTA la nota del 9 gennaio 2024, protocollo n. 181, con la quale è stata inoltrata, per il tramite del Consiglio della Autonomie locali (CAL), richiesta di parere a firma del Sindaco del Comune di Bisenti (TE);

VISTA l'ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 8, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

Con nota del 9 gennaio 2024 (prot. n. 181) acquisita al protocollo della Sezione n. 76 dell'11 gennaio 2024, il Sindaco del Comune di Bisenti (TE), per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha formulato richiesta di parere sulle modalità di calcolo del compenso da attribuire in caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno, nei termini seguenti. In particolare, il Comune di Bisenti richiede: *“nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurate alle disposizioni di cui all'art. 15 c. 6 del d. lgs. 36/2023 (1 per cento dell'importo posto a base di gara) o nel rispetto dell'equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al RUP), aggiornata a seguito del D. Lgs. 36/2023 e riportata nell'allegato I.13 del medesimo D.lgs.?”*. Nella richiesta di parere viene, altresì, specificato che l'amministrazione comunale deve *“procedere, per particolare complessità dell'intervento da realizzare, ad esternalizzare attività di supporto al RUP a professionisti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”*.

DIRITTO

1. Secondo gli ormai consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre valutare in via preliminare i profili di ammissibilità, con riferimento sia alla legittimazione dell'organo richiedente (profilo

soggettivo), sia all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo). Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, in modo da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, così finendo per interferire con le attività di altri organi magistratuali.

1.1. Nel caso di specie, la richiesta di parere del Comune di Bisenti deve ritenersi ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

1.2. Sotto il profilo soggettivo, infatti, l'istanza di parere è stata formulata dal Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

1.3. Sotto il profilo oggettivo la richiesta è da considerarsi ammissibile in quanto riferibile alla materia della "contabilità pubblica", giacché essa riguarda la normativa e i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, la programmazione dell'attività finanziaria precedente la gestione di una spesa.

2. Nel merito occorre evidenziare, che il quesito concerne la corretta perimetrazione dell'ambito applicativo delle previsioni recate dagli art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) in combinato disposto con l'art. 3 dell'allegato I.2, nonché dall'art. 2 dell'allegato I.2. La prima disposizione normativa, di carattere parzialmente innovativo rispetto al precedente quadro normativo, introdotta dal Codice dei contratti pubblici, testualmente dispone che: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo"*. La previsione ora riportata risulta completata da quanto previsto dall'art. 3 dell'Allegato I.2. al Codice, per il quale: *"ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

2.1. Su un diverso piano si pone, invece, il disposto dell'art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2. al Codice, secondo cui *"Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al*

dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza". Tale disposizione deve essere letta in connessione con art. 15, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, in forza del quale "... L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato".

3. Mettendo in comparazione i due gruppi di disposizioni, tenuto conto del contenuto del quesito all'odierno esame, non può non evidenziarsi come la fattispecie relativa all'esternalizzazione di 'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari' - ipotesi connotata da residualità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP - sia autonoma rispetto a quella della 'struttura a supporto del RUP', che deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l'indispensabilità per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

3.1. Si tratta, dunque, di strumenti caratterizzati da differenti finalità, dovendo, nel primo caso, la stazione appaltante procedere - in caso sia necessitata, in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l'assenza di professionalità interne per supportare il RUP - ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP. Di contro, nel secondo caso, l'istituzione della "struttura di supporto del RUP" e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023) rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

3.2. Dalla tratteggiata alterità ne discende, per quanto qui maggiormente interessa, che il 'tetto' alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell'uno per cento dell'importo a base d'asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come *species*

di tale *genus*, di contro, l'esternalizzazione di 'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari'.

3.3. Quest'ultima attività, come già evidenziato dall'Anac (cfr. parere n. 11 del 2023), è stata qualificata "dal giudice amministrativo come appalto di servizi (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020) ... Anche l'Autorità ha espresso avviso conforme a quello indicato, affermando che tale incarico, qualificabile come appalto di servizi, consiste «in un'obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 c.c.). In quest'ottica, l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all'indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all'interno dell'amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente» (Atto del Pres. dell'Autorità del 25.10.2022, fasc.4264/2022; in termini delibera Anac n. 676/2021)".

4. Conseguentemente l'ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l'allegato I.13 ed il d.m. 17 giugno 2016, qualora si tratti dell'affidamento degli incarichi professionali di natura tecnica.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco di Bisenti (TE), nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 febbraio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO